

**PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to BIZZOTTO CARLO

**PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Responsabile del servizio
F.to BROGLIATO LUIGI

N.15 Reg. Delib.

COPIA

COMUNE DI PIANEZZE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima Convocazione - Seduta Pubblica

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to VENDRAMIN Luca

IL SEGRETARIO
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line del Comune a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Pianezze, 06-04-2017

IL SEGRETARIO
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze, convocato mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la partecipazione della sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta nella sua qualità di Segretario comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	P
CUMAN Luca	A
CUMAN Mariella	P
CARON Giacinto	P
BERTOLLO Alessandro	P
GUADAGNINI Dario	P

CAROLLO Bruna	P
FANTINELLI Debora	P
TODESCHINI Piera	P
FANTINATO Martino	P
BERTOLIN Luca	P

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il _____

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 1

IL SEGRETARIO

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

Relazione il Sindaco che illustra al Consiglio la proposta evidenziando che vi è una riduzione delle tariffe a carico dei contribuenti.

INTERVENTI

Il Consigliere Fantinato chiede se le modalità di ripartizione del carico sono invariate.

Il Sindaco risponde affermativamente precisando che i coefficienti sono rimasti invariati e che il principio rimane che "chi più inquina più paga".

Osserva tuttavia che, a seguito del nuovo piano finanziario, i costi risultano inferiori e le entrate per il riciclaggio superiori. Ne deriva una riduzione media per le utenze domestiche di pari all' 8,19% e pari al 4,68% per quelle non domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e i successivi interventi

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha introdotto a partire dal primo gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E S.);

Visto che la legge n. 147/2013 istituisce l'imposta unica comunale la quale si compone tra l'altro di una parte che deve finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- il comma 651 stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- il comma 652 stabilisce che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 452 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- il comma 1, lettera e-bis) del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 un ultimo periodo che dispone che per gli anni 2014 e 2015: si può non considerare il coefficiente Ka; i limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd possono essere derogati nella misura del 50%.

Visto che il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della T.A.R. E S. la quale è quindi abrogata;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

Precisato che:

- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del presidente

della repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

- l'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che:

- con deliberazione approvata nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 viene portato all'esame per l'approvazione il piano finanziario per l'anno 2016 redatto dal Comune di Pianezze;

Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento;

Richiamato l'articolo 13 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale per la parte relativa alla T.A.R.I, nel quale si prevede che:

1. Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica richiamate dall'apposito articolo 7 del D.P.R. n. 158/99;
2. Il comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:
 - a. la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;
 - b. il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;

Ritenuto quindi di determinare per l'anno 2017:

1. la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche, da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, viene determinata in base al gettito del ruolo della tassa rifiuti anno 2016, per cui vengono attribuiti costi per il 79% alle utenze domestiche e per il 21% alle utenze non domestiche;
2. i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante del presente atto;
3. le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto,

determinate sulla base del Piano Finanziario anno 2017 e dei criteri e coefficienti sopra evidenziati, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2015, avente ad oggetto "Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali (GU Serie Generale n. 254 del 31.10.2015);

Richiamato infine l'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Visti:

- la legge n. 147/2013;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

Richiamati i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/100, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono da intendersi integralmente riportate;
2. di determinare che per l'anno 2017 la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche, viene determinata in base al gettito del ruolo della tassa rifiuti anno 2016, per cui vengono attribuiti costi per il 79% alle utenze domestiche e per il 21% alle utenze non domestiche, da coprire attraverso la tariffa TA.RI. dell'anno 2017;
3. di determinare per l'anno 2017 i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante del presente atto;
4. di determinare conseguentemente per l'anno 2017 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto,

determinate sulla base del Piano Finanziario approvato nella seduta odierna e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017;

5. di trasmettere telematicamente la deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011 (legge n. 214/2011) e della nota del ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Con separata votazione, la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs . 267 12000.

TARIFFE ANNO 2017

TARES 2017 – COEFFICIENTI ka e Kb APPLICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE**Comune di Pianezze**

Pers.	Descrizione	Ka Coefficiente di adattamento superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1	Componente nucleo familiare	0,84	1,00
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,80
3	Componenti nucleo familiare	1,08	2,30
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,60
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,90
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,40

TARES 2017 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE**Comune di Pianezze**

Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO
1	Componente nucleo familiare	0,1826	55,0105
2	Componenti nucleo familiare	0,2130	99,0189
3	Componenti nucleo familiare	0,2347	126,5241
4	Componenti nucleo familiare	0,2521	143,0272
5	Componenti nucleo familiare	0,2695	159,5304
6	Componenti nucleo familiare	0,2825	187,0356

TARES 2017 - COEFFICIENTI kc e Kd APPLICATI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Comune di Pianezze

Cat.	Descrizione Categoria	Kc coefficiente potenziale produzione dei rifiuti (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Kd coefficiente potenziale produzione dei rifiuti (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55
4	Esposizione autosaloni	0,43	3,55
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	1,04	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,38	19,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72

TARES 2017 - TARIFFA APPLICABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PRESENTI

Comune di Pianezze

Cat.	Descrizione Categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ
2	Campeggi, distributori carburanti	0,3088	0,7741
4	Esposizione autosaloni	0,1660	0,4195
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,4362	1,0991
9	Banche ed istituti di credito	0,2239	0,5649
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,4285	1,0778
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,5868	1,4714
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	0,4015	1,0045
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,4478	1,1204
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3513	0,8864
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4208	1,0542
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,8685	4,6882
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,9188	2,3104
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,3395	5,8760